



ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Modulo D-cumulo- Dichiarazione relativa al cumulo di aiuti per singola iniziativa ed alle imprese in difficoltà nel settore della produzione agricola

Dichiarazione rilasciata ai fini della richiesta di finanziamento a valere su: Avviso pubblico Inail ISI AGRICOLTURA 2019-2020

Numero domanda

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000

Il/la sottoscritto/a

Cognome e nome		
Codice fiscale		
Data di nascita	Luogo di nascita	Provincia
Residente in	Provincia	CAP
Via/Piazza		Numero civico

in qualità di legale rappresentante/titolare dell'impresa

Denominazione o ragione sociale		
Indirizzo Sede legale: Via/Piazza e n. civico		
Comune	Prov.	CAP
Codice fiscale	Partita IVA	

Preso atto

che la Commissione Europea con il proprio Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014, come modificato dal Regolamento (UE) 2019/289, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali ha stabilito, tra l'altro:

- che il Reg. 702/2014 e s.m.i. può applicarsi agli aiuti alle PMI attive nella produzione agricola primaria, nella trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli, agli aiuti agli investimenti per preservare il patrimonio culturale e naturale delle aziende agricole, agli aiuti per ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali nel settore agricolo, agli aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale, agli aiuti a favore del settore forestale, agli aiuti a PMI nelle zone rurali cofinanziati dal FEASR o concessi a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di misure cofinanziate; se tali aiuti sono trasparenti¹ e soddisfano tutte le condizioni poste dal Reg. 702/2014 e s.m.i. sono compatibili con il mercato interno e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, par. 3, del trattato;
- che il Reg. 702/2014 e s.m.i. non si applica, fra gli altri, ai regimi di aiuto che non escludono gli aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente, agli aiuti a favore di imprese in difficoltà² come definite dall'art.

¹ Sono trasparenti gli aiuti per i quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio.

² Salvo alcune eccezioni espressamente indicate all'art. 1, par. 6, del Reg. 702/2014 e s.m.i..

- 2 (14) del Regolamento menzionato, agli aiuti che comportano una violazione della normativa dell'Unione;
- che il Reg. 702/2014 e s.m.i. indica agli articoli da 14 a 49 le specifiche categorie di aiuti esentate dall'obbligo di notifica, precisando per ciascuna categoria i costi ammissibili, le intensità e/o i massimali d'aiuto che non devono essere superati;
 - che per verificare il rispetto delle intensità massime d'aiuto indicate agli articoli da 14 a 49 del Reg. 702/2014 e s.m.i. si tiene conto dell'importo totale degli aiuti di Stato a favore dell'attività, progetto o impresa sovvenzionati³;
 - che gli aiuti esentati dall'obbligo di notifica in base al Reg. 702/2014 e s.m.i. possono essere cumulati con altri aiuti compatibili esentati ai sensi di altri regolamenti o autorizzati dalla Commissione, purché riguardino differenti costi ammissibili individuabili; mentre, qualora diverse fonti di aiuto riguardino gli stessi costi ammissibili individuabili, in tutto o in parte coincidenti, il cumulo è consentito fino all'intensità o all'importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione in base al Reg. 702/2014⁴ e s.m.i.;
 - che gli aiuti esentati dall'obbligo di notifica in base al Reg. 702/2014 e s.m.i. non possono essere cumulati con aiuti *de minimis* in relazione agli stessi costi ammissibili, se tale cumulo porta a un'intensità d'aiuto superiore ai livelli stabiliti dal Reg. 702/2014 e s.m.i.;
 - che gli aiuti esentati ai sensi degli articoli da 14 a 30 del Reg. 702/2014⁵ e s.m.i. non sono cumulabili con i pagamenti di cui agli artt. 81, par. 2, e 82 del Regolamento (UE) n. 1305/2013⁶ in relazione agli stessi costi ammissibili, se tale cumulo dà luogo a un'intensità o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti nel Reg. 702/2014 e s.m.i.;
 - che talune specifiche categorie di aiuti non sono cumulabili con altre specifiche categorie di aiuti espressamente indicate dal Reg. 702/2014 (art. 8, par. 7 e 8)⁷ e s.m.i.;

Consapevole delle sanzioni stabilite in caso di mendaci dichiarazioni e false attestazioni, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del richiamato D.P.R.,

³ Qualora finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centralizzato da enti dell'Unione e non controllati dagli Stati membri siano combinati con aiuti di Stato, si prendono in considerazione solo quest'ultimi per la verifica delle intensità massime d'aiuto e dei massimali, a condizione che l'importo totale del finanziamento pubblico concesso per gli stessi costi ammissibili non superi i tassi di finanziamento più favorevoli previsti dalla normativa applicabile dell'Unione.

⁴ Gli aiuti all'avviamento per i giovani agricoltori e per lo sviluppo delle piccole aziende agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese per attività extra-agricole nelle zone rurali che non hanno costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato con costi ammissibili individuabili; gli aiuti senza costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili fino alla soglia massima pertinente di finanziamento totale fissata per le specifiche circostanze dal Reg. 702/2014 e s.m.i., da altro regolamento di esenzione per categoria o da decisione della Commissione.

⁵ Aiuti a favore di PMI attive nella produzione agricola primaria, nella trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli, aiuti agli investimenti per preservare il patrimonio culturale e naturale delle aziende agricole e aiuti per ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali nel settore agricolo.

⁶ Pagamenti erogati in base al Reg. 1305/2013 e pagamenti erogati a titolo di finanziamento nazionale integrativo per lo sviluppo rurale per interventi nel campo di applicazione dell'art. 42 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

⁷ Gli aiuti agli investimenti per il ripristino del potenziale produttivo (art. 14, par. 3, lett. e) non sono cumulabili con gli aiuti per indennizzare danni materiali (artt. 25, 26 e 30); gli aiuti all'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 19) non sono cumulabili con aiuti alla costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo (art. 27 Reg. 1305/2013); gli aiuti all'avviamento per i giovani agricoltori e per lo sviluppo di piccole aziende agricole (art. 18) non sono cumulabili con aiuti all'avviamento di imprese per giovani agricoltori e allo sviluppo di piccole aziende agricole (art. 19, par. 1, lett. a, punti i e iii del Reg. 1305/2013), se il cumulo dà luogo a un importo d'aiuto superiore a quelli indicati nel Reg. 702/2014 e s.m.i..

Dichiara

- che, ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014 e s.m.i. e relativamente all'Avviso Pubblico INAIL ISI AGRICOLTURA 2019-2020 in relazione ai progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli l'impresa rappresentata ha titolo ad essere beneficiaria del finanziamento di Euro per un'intensità d'aiuto pari al %, senza la necessità che intervenga la preventiva autorizzazione al medesimo finanziamento da parte della Commissione Europea, il tutto in ossequio a quanto previsto dal menzionato Regolamento (UE) n. 702/2014 e s.m.i.

non avendo beneficiato, per il progetto proposto nell'ambito dell'Avviso Pubblico INAIL ISI AGRICOLTURA 2019-2020 in relazione ai progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli e segnatamente per gli stessi costi ammissibili, di altri aiuti di Stato né di altri aiuti *de minimis* che comportano complessivamente – e congiuntamente al beneficio richiesto all'INAIL il superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto fissati dal Reg. 702/2014 e s.m.i., in quanto:

l'impresa non ha percepito alcun aiuto pubblico per detti costi ammissibili;

oppure

l'impresa ha beneficiato solo dei seguenti aiuti pubblici per detti costi ammissibili:

- a) euro _____ concessi in data _____ da _____
- b) euro _____ concessi in data _____ da _____
- c) euro _____ concessi in data _____ da _____
- d) euro _____ concessi in data _____ da _____

- che, ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014 e s.m.i. e relativamente all'Avviso Pubblico ISI AGRICOLTURA 2019-2020 in relazione ai progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli, l'impresa rappresentata non è in condizioni tali da risultare "un'impresa in difficoltà" come definita dall'articolo 2 (14) del menzionato Regolamento (UE) 702/2014 e s.m.i..

Per quanto riferito al trattamento e all'utilizzo dei dati personali si rimanda al contenuto del modulo di domanda (modulo A), del quale il presente documento costituisce allegato.

Luogo e data

.....

Firma per esteso e leggibile

.....

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è valida se accompagnata dalla copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.